



Comune di Cinisello Balsamo
UOC Risorse Umane e Organizzazione

I POTESI di
accordo per l'utilizzo di strumenti di videoregistrazione a bordo degli autoveicoli in dotazione alla
Polizia Locale

Modulo 1 - Scheda 1.1

Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione
relativa agli adempimenti della legge

Data di sottoscrizione preintesa		06/12/2017
Periodo temporale di vigenza		Fino a nuovo accordo
Composizione della delegazione trattante		Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): Presidente _Dott. Gianluca Caruso
		Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): RSU, FP-CGIL, CISL-FP, UIL-FPL, DICCAP-SULPM
		Organizzazioni sindacali firmatarie (elenco sigle): RSU, FP-CGIL, CISL-FP, UIL-FPL, DICCAP-SULPM
Soggetti destinatari		Dipendenti inquadrati nei profili di Polizia Locale
Materie trattate dall'accordo integrativo (descrizione sintetica)		Modalità applicative per l'utilizzo di sistemi e strumenti di videosorveglianza a bordo degli autoveicoli in dotazione della Polizia Locale ai fini della garanzia della sicurezza dei lavoratori
Rispetto dell'iter adempimenti procedurali e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	Intervento dell'Organo di controllo interno.	L'ipotesi di accordo viene inviata al Collegio dei Revisori dei Conti per la relativa certificazione ai sensi dell'art. 40bis del D.lgs 165/2001
	Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.	Si richiede certificazione
	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	È stato adottato il Piano della performance previsto dall'art. 10 del d.lgs. 150/2009. Sì, Il piano della performance è stato adottato nel 2016 con deliberazione n. 79 del 13 aprile 2017, come modificato da successiva deliberazione n. 145/2017
		È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009 Il piano Triennale trasparenza e quello dell'anticorruzione sono stati approvati per il triennio 2015-2017 con la delibera di giunta comunale n. 17 del 2 febbraio 2017
		È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del d.lgs. 150/2009 Le norme di riferimento sono divenute il D.lgs 33/2013. Esse sono state rispettate (vedi attestazione del Nucleo di Valutazione prot. n. 13816/2016 del 24/02/2016).
		La Relazione della Performance è stata adottata con deliberazione di Giunta Comunale n. 157 del 6 luglio 2017, e il Nucleo di Valutazione l'ha validata con certificazione prot. n. 52803/2016 del 18/07/2016
Eventuali osservazioni		nessuna

Servizio Organizzazione e Formazione strategica

Responsabile del Procedimento: Silvia Bensi – tel. 02/66023220 – mob. 3296518616

P
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
COPIA DEL DOCUMENTO DIGITALE DEPOSITATO PRESSO L'ENTE
Protocollo N.0092136/2017 del 06/12/2017
Class: 3.5 «INQUADRAMENTI E APPLICAZIONECONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO» Fascicolo: 3.5 N.4/2017
Firmatario: gianluca caruso

Modulo 2 Illustrazione dell'articolato del contratto (attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale – modalità di utilizzo delle risorse accessorie – risultati attesi – altre informazioni utili).

a) compatibilità con le disposizioni CCNL o legge

Punto 1

Le premesse richiamano l'art. 4, comma 1 della legge n. 300/70, Statuto dei Lavoratori, che vieta l'uso di impianti audiovisivi per il controllo a distanza dell'attività dei lavoratori e subordina l'installazione di impianti e di apparecchiature di controllo, che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive, ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, all'accordo preventivo con le rappresentanze sindacali aziendali.

Inoltre si fa riferimento alle norme del D.Lgs 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali, in particolare dagli artt. 114 e 171, nonché dalle istruzioni e direttive prescritte dal Garante della Privacy per quanto riguarda i dati registrati ed estrapolati dalla telecamera a bordo di autoveicoli di servizio.

Punto 2

Vengono richiamate le finalità della videosorveglianza sui mezzi della PL, che è quella di garantire la massima efficacia possibile una funzione di deterrenza nei confronti di eventi criminosi e che, al verificarsi degli eventi di cui sopra, può comportare la ripresa in video dei lavoratori coinvolti.

Punti da 3 a 5

Vengono descritte dettagliatamente le modalità operative di gestione della strumentazione di videosorveglianza, e non sono immediatamente collegati a norme specifiche né contravvengono disposizioni di legge.

Punto 6

Viene ribadito il riferimento e il rispetto dell'art. 4 della Legge 300/1970 Statuto dei lavoratori ed in particolare che le apparecchiature non saranno in alcun modo utilizzate per il controllo a distanza del rispetto degli obblighi di diligenza della prestazione dei lavoratori.

Punti da 7 a 11

Sono previsti gli impegni da parte del Datore di Lavoro relativamente all'osservanza delle regole indicate dal Garante della Privacy in materia di trattamento dei dati, con la precisazione che saranno conservati solo i dati che vengano collegati alle attività di "raccolta prove" in base all'articolo 354 del Codice di Procedura Penale, o necessarie in autotutela civile dei dipendenti, mentre le altre saranno distrutte o cancellate, oltre a ribadire che – come previsto dallo Statuto dei Lavoratori richiamato in premessa, non i dati registrati non verranno usati per documentare eventuali infrazioni disciplinari dei/delle dipendenti, i quali saranno opportunamente informati sulle finalità del trattamento dei dati, ai sensi del Codice della Privacy.



Punti 12-13

L'ente si impegna a rinnovare l'incontro sindacale in caso di modifiche agli impianti rispetto a quelli relativi al presente accordo e precisa che l'uso degli strumenti di videosorveglianza è unicamente finalizzato alla garanzia della sicurezza dei lavoratori, e non verrà usato per altri fini anche organizzativi.

Punto 14

Rinvio alle norme di legge in materia per quanto non previsto dal presente accordo.

- b) Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo da parte della contrattazione integrativa delle risorse del Fondo unico di amministrazione

Non c'è utilizzo del fondo

- c) Effetti abrogativi impliciti

Non ve ne sono

- d) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità (coerenza con il Titolo III del Decreto Legislativo n. 150/2009, le norme di contratto nazionale e la giurisprudenza contabile) ai fini della corresponsione degli incentivi per la performance individuale ed organizzativa

Non pertinente per questo accordo

- e) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa - progressioni orizzontali - ai sensi dell'articolo 23 del Decreto Legislativo n. 150/2009 (previsione di valutazioni di merito ed esclusione di elementi automatici come l'anzianità di servizio);

Non pertinente per questo accordo

- f) illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale (Piano della Performance), adottati dall'Amministrazione in coerenza con le previsioni del Titolo II del Decreto Legislativo n. 150/2009

Non pertinente per questo accordo

- g) altre informazioni eventualmente ritenute utili per la migliore comprensione degli istituti regolati dal contratto.

Non ve ne sono.

Il Presidente della
Delegazione Trattante parte pubblica
– personale non dirigente
Dott. Gianluca Caruso